

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO  
SEZIONE TERZA CIVILE

R.G. 2389/10  
CAON. 231/13  
REP. 242/13

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Paolo Prat                      Presidente *A.*  
dott. Enrico Della Fina            Consigliere  
dott. Maria Alvau                    Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**- 5 FEB. 2013**

Nel processo di appello n. 2389/2010 R.G.

avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale (lesioni)

promosso da:

Turbinelli Vittorio, elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv. Alfredo Arcidiacono, Giorgio Arcidiacono, Enrico Cioni, che lo rappresentano e difendono come da procura in atti

-parte appellante

contro

SPA SVILUPPO DISCOUNT, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Gainluigi Matta, che lo rappresenta e difende come da procura in atti

-parte appellata

Udienza collegiale del giorno: 20.7.2012

**CONCLUSIONI**

**PER PARTE APPELLANTE**

In riforma della impugnata sentenza n. 3248/10 depositata dal tribunale di Torino in data 12.5.2010 e mai notificata

In via principale e nel merito:

accertata la fondatezza dei motivi di appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la responsabilità civile ex art. 2051 c.c. della spa SVILUPPO DISCOUNT, nella sua qualità di custode del menzionato esercizio commerciale, nella causazione del sinistro per cui è

*144*

causa e condannarla all'integrale risarcimento dei danni fisici tutti subiti dal sig. Turbinelli, nella misura prospettata nella comparsa di precisazione delle conclusioni dell'11.3.2010 e quivi integralmente richiamata, che si indica in € 6854,00 o in quella somma veriore dalla Corte arbitranda. Con interessi e rivalutazione monetaria maturati e con vittoria delle spese dei diritti ed onorari dei due gradi di giudizio. Con vittoria di spese.

**PER PARTE APPELLATA**

Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta;

respingersi l'appello proposto dal sig. Turbinelli, confermando integralmente la sentenza n. 3248/10 emessa dal Tribunale di Torino in data 12.5.2010.

Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

**Motivi di fatto e di diritto della decisione**

1. Turbinelli Vittorio conveniva davanti al Tribunale di Torino la S.p.A. Sviluppo Discount chiedendone la condanna al pagamento di euro 5876,00, o diversa somma da accertare mediante ctu, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento dei danni (danno non patrimoniale alla sua persona per invalidità permanente, inabilità temporanea e danno morale, e danno patrimoniale per le spese mediche), invocando la responsabilità della convenuta ai sensi dell'articolo 2051 c.c. ed allegando che la convenuta era la custode del supermercato sito in Rivoli, via Firenze numero 18, al cui ingresso egli era scivolato il 26 maggio 2007 alle 8.45 perché il pavimento, ricoperto da linoleum, era bagnato e scivoloso.

L'attore precisava che, nel cadere, aveva urtato contro le strutture metalliche delle casse adibite al pagamento delle merci acquistate.

La parte convenuta contestava che il pavimento fosse effettivamente bagnato e scivoloso ed invocava il caso fortuito, sostenendo che la condotta imprudente e negligente dell'attore fosse stata la causa della caduta (caso fortuito): l'attore, privo di ombrello, si era precipitato all'interno per ripararsi dalla pioggia, ed avrebbe dovuto astenersi dal correre perché le soles delle scarpe erano bagnate, l'attore avrebbe dovuto prestare massima attenzione perché era prevedibile che il pavimento all'ingresso del supermercato fosse bagnato; era verosimile che Turbinelli avesse contribuito portando acqua piovana all'interno del punto vendita.

La convenuta contestava anche la quantificazione dei danni; chiedeva il rigetto della domanda, e in subordine, che l'importo venisse contenuto considerando l'esito della richiesta consulenza tecnica ed il concorso del danneggiato.

All'esito dell'istruttoria, svolta mediante escussione di testi ed espletamento di ctu, con la sentenza numero 3248/2010 il Tribunale rigettava la domanda e condannava l'attore a pagare tutte le spese di causa.

2 u g

Contro tale sentenza ha proposto appello Turbinelli Vittorio svolgendo motivi relativi all'accertata inesistenza della prova del nesso di causalità tra il danno e la cosa custodita dalla convenuta, e riproponendo la domanda di condanna al risarcimento dei danni.

La società appellata ha chiesto il rigetto dell'appello, richiamando le argomentazioni del Tribunale, e in particolare, l'argomento fondato sul caso fortuito rappresentato dal comportamento imprudente del danneggiato.

All'udienza del 20 luglio 2012 le parti hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe (sono state richiamate le conclusioni degli atti introduttivi) e sono stati assegnati termine per il deposito delle comparse conclusive.

2. Il Tribunale, dopo avere ricondotto la fattispecie al disposto di cui all'art. 2051 c.c., ha respinto la domanda perché ha ritenuto che: a) non fosse stata raggiunta ("con il necessario grado di certezza") la prova del nesso di causalità tra il danno e la cosa in custodia; b), "o comunque", fosse stato dimostrato il caso fortuito costituito da un insieme di fattori estranei al controllo del custode: la forte pioggia e la mancata adozione di cautele minime e doverose da parte del danneggiato, che sono state descritte in motivazione.

Per il Tribunale, nel caso concreto, il pavimento bagnato era stata la mera occasione, e non la causa dell'evento dannoso.

Per la ricostruzione della dinamica del sinistro il Tribunale ha considerato il contenuto delle deposizioni rese dalle due testimoni (Sergio e Colò), ritenendo più attendibile la versione della teste Colò ed affermando che da tale deposizione dovesse escludersi che Turbinelli fosse entrato "di corsa" all'interno del supermercato (versione sostenuta dalla convenuta in primo grado).

Il Tribunale, in sostanza, è pervenuto alla conclusione sopra riportata dopo avere valutato i seguenti elementi: a) quando piove la presenza di un pavimento bagnato all'ingresso di un esercizio commerciale è prevedibile ed il cliente deve adottare cautele minime ( scrollarsi l'acqua di dosso, asciugarsi i piedi negli zerbini, camminare con particolare prudenza), b) non si può pretendere che il custode provveda alla continua asciugatura perché la situazione è destinata a ripetersi per il continuo via vai dei clienti, c) l'apposizione di cartelli sarebbe stata superflua, d) era pressoché certo che anche le suole delle scarpe di Turbinelli fossero bagnate e tali da costituire (per sé sole) potenziale pericolo di caduta anche se il pavimento fosse stato asciutto; e) non vi era prova dell'intrinseca scivolosità del pavimento, essendo il linoleum adeguato alle normali esigenze di sicurezza.

Con il primo articolato motivo l'appellante lamenta che il Tribunale non abbia ritenuto che fosse stata raggiunta la prova nel nesso di causalità tra la cosa in custodia e la caduta.

3 la R

L'appellante ritiene che fosse sufficiente la prova della sola probabilità dell'incidenza causale del pavimento bagnato ( sul punto ha richiamato il contenuto di sentenze della Cassazione n. 576/2008, n.10743/2009), prova che, nel caso di specie, il Tribunale avrebbe dovuto desumere dalla deposizione della teste Colò e dalla corretta valutazione delle caratteristiche del linoleum bagnato (l'appellante ha riferito che dopo il sinistro il pavimento era stato sostituito).

Con un secondo, articolato, motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale, anche contraddicendosi, abbia ravvisato il caso fortuito.

In particolare, l'appellante afferma sia che il caso fortuito presupponesse l'esistenza della prova del rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento danno, ma tale rapporto era stato negato dal Tribunale, sia che nel caso di specie i fattori causali individuati dal Tribunale erano inconsistenti, avulsi dalla realtà storica dei fatti, privi delle caratteristiche dell'imprevedibilità-inevitabilità, e comunque non avrebbero potuto essere considerati come causa esclusiva, da sola sufficiente alla realizzazione del fatto illecito (al limite avrebbero potuto rilevare in termini di concorso) ; l'appellante contesta di avere tenuto una condotta colposa nell'uso del bene ed ha richiamato l'onere della prova del caso fortuito gravante sul custode.

I due motivi vengono trattati congiuntamente riguardando il nesso di causalità.

Orbene, premesso che non è stato proposto appello sull'astratta configurabilità della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., la Corte ritiene che l'appello sia fondato e che la domanda debba essere accolta.

Ed invero, quando Turbinelli entrò all'interno del supermercato, dopo avere atteso l'apertura delle porte (la circostanza è stata riferita dalla teste Colò che era dietro di lui e la particolare apertura risulta anche dalle fotografie in atti) , all'esterno vi era un acquazzone( fatto allegato dalla società convenuta) ed il pavimento in linoleum era bagnato (la teste Colò ha confermato anche i fatti di cui al capo 3: l'attore aveva perso l'equilibrio dopo pochi passi, il pavimento di lineolum era bagnato e scivoloso , l'attore aveva battuto contro le strutture metalliche della cassa adibita al pagamento delle merci).

La teste Colò ha precisato " Ricordo che il pavimento era bagnato, quando sono entrata anch'io ho avuto difficoltà a reggermi in piedi".

Turbinelli, pertanto, è sicuramente caduto dopo il contatto con il pavimento, che era già bagnato quando egli entrò nell'esercizio commerciale; il pavimento rivestito da linoleum era liscio ed è notorio che il lineolum bagnato diventi scivoloso e costituisca un pericolo se si indossano scarpe non adatte alla pioggia, come le scarpe con suola in cuoio.

La Corte, inoltre, ritiene che non potesse configurarsi il caso fortuito (fattore estraneo al custode, causa esclusiva dell'evento dannoso e rappresentato da un elemento naturale o dal fatto colposo del

*La Q*

terzo o del danneggiato, imprevedibili ed inevitabili), la cui prova era a carico del custode, o la concorrente responsabilità del danneggiato.

La società, infatti, constatata la pioggia all'esterno, avrebbe dovuto e potuto valutare le conseguenze dell'acquazzone (i clienti avrebbero portato acqua all'interno, il pavimento si sarebbe bagnato e il linoleum bagnato sarebbe diventato pericoloso) ed avrebbe dovuto e potuto adottare adeguate cautele a tutela dei clienti che sarebbero entrati. Solitamente in tali circostanze viene cosparsa segatura o viene temporaneamente impedito l'accesso, segnalando la situazione di pericolo, in attesa del ripristino di condizioni di sicurezza.

Il danneggiato non ha tenuto una condotta imprudente, da sola sufficiente a determinare l'evento o concorrente con la responsabilità del custode: Turbinelli è entrato nel supermercato senza correre, il pavimento era bagnato e scivoloso, e pertanto è irrilevante che anche il fondo delle scarpe del cliente fosse bagnato; all'ingresso non vi era uno zerbino (dagli atti non ne risulta la presenza, come evidenziato dall'appellante), Turbinelli è caduto dopo pochi passi, e non essendo vietato l'accesso, era normale che egli avesse camminato sul pavimento bagnato; inoltre, non si può pretendere che il cliente, entrando nel locale pubblico, si scrolli l'acqua presente sugli indumenti e tale condotta, comunque, avrebbe bagnato ulteriormente il pavimento.

E' irrilevante che la signora Colò, che lo seguiva, non sia caduta perché la teste ha comunque riferito di avere avuto difficoltà per rimanere in piedi e molteplici fattori possono avere inciso sulla reazione al contatto con il pavimento bagnato, quali la diversità delle calzature indossate, dell'età (59 anni e 24 anni), di peso.

La pioggia cadeva all'esterno e non può considerarsi causa naturale, autonoma o concorrente, perché il sinistro si è verificato all'interno del supermercato, ove veniva esercitata la custodia.

Il danno, pertanto, è stato provocato dalla cosa (il pavimento bagnato) che non è stata l'occasione ma la causa della caduta, ed il custode Sviluppo Discount è responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c.

3. Alla riforma della sentenza in punto responsabilità consegue l'obbligo della società appellata di risarcire i danni.

Orbene, in primo grado è stata esperita una consulenza tecnica, le cui risultanze non sono state contestate.

Il ctu ha accertato che dalla caduta erano derivate al sig. Turbinelli lesioni che avevano comportato inabilità temporanea (massima di 15 giorni e minima di giorni 20) e invalidità permanente, quantificata in misura percentuale del 2%; il ctu ha riconosciuto come giustificate le sole spese pari ad € 356,00.

La Corte recepisce tali risultanze, e sulla base alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (sull'applicabilità di tali tabelle si è espressa la Cass. con la sentenza n. 12408/2011), aggiornate al

su l

marzo 2011, quantifica il danno alla data odierna complessive € 4074,00: € 2074,00 per l'invalidità permanente + € 2000,00 per l'inabilità temporanea (€100,00 x 15 giorni di inabilità totale massima +€ 25,00 per i 20 giorni di inabilità temporanea minima, considerato che il ctp aveva indicato gg.20 al 25%).

Tenuto conto della tenuità delle lesioni ed in assenza di circostanze specifiche, la Corte ritiene che non si debba procedere ad un aumento del valore attribuito a ciascun punto per la richiesta personalizzazione e che nulla sia dovuto a titolo di danno morale perché l'importo liquidato è comprensivo delle sofferenze (i valori riportati nella citata tabella sono stati individuati considerando che il danno non patrimoniale all'integrità psico-fisica della persona è unitario, secondo l'orientamento della Cassazione formatosi con le sentenze delle Sezioni unite del 2008).

Sono dovuti i richiesti interessi compensativi da calcolare in base al tasso legale sul complessivo importo di € 4074,00 devalutato alla data del sinistro, e successivamente rivalutato annualmente.

Infine è dovuto il risarcimento del danno patrimoniale, richiesto in misura pari ad € 356,00 per le spese mediche sostenute e documentate, e su tale importo, debito di valore, è dovuta la rivalutazione monetaria dall'agosto 2007.

L'esiguità dell'importo non consente di poter presumere l'esistenza di un danno da ritardo da compensare attraverso interessi compensativi.

Nelle conclusioni precisate in primo grado è presente la richiesta di rimborso della perizia stragiudiziale ma la Corte rileva che tale voce di danno non era presente in atto di citazione e nella memoria ai sensi dell'art. 183 c.p.c., e se il Tribunale avesse accertato la responsabilità avrebbe rilevato l'inammissibilità della nuova pretesa.

La spesa, peraltro, non rientra tra quelle del giudizio sulle quali la Corte è tenuta a pronunciarsi.

4. La spa Sviluppo Discount, in quanto risultata soccombente, viene condannata a pagare le spese di entrambi i gradi del giudizio ( le spese del primo grado secondo il sistema tariffario e le spese del secondo grado, in base ai parametri di cui al d.m. 140/2012: fase di studio € 660,00, fase introduttiva € 360,00, fase decisoria € 840,00) sostenute dal sig. Turbinelli, a rimborsargli la spesa della consulenza tecnica di parte ( €480,00 - documento 17 fotocopia della ricevuta n.44/2010) e a sostenere la spesa della ctu.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Torino, sezione terza civile;

visti gli artt. 359 e 279 c.p.c.;

definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 3248/2010 emessa dal Tribunale di Torino;

ogni diversa contraria istanza, deduzione ed eccezione respinte;

6 u. d.

in totale riforma della sentenza appellata,  
condanna la spa Sviluppo Discount a pagare a Turbinelli Vittorio € 4074,00, con gli interessi compensativi sulla somma devalutata alla data del sinistro e successivamente rivalutata annualmente, ed €356,00, da rivalutare secondo le variazioni del costo della vita desunte dagli indici istat a partire dall'agosto 2007;  
pone la spesa della ctu, liquidata in primo grado, definitivamente a carico di parte appellata;  
condanna la parte appellata a rimborsare alla parte appellante: la spesa della consulenza tecnica di parte, pari ad €480,00, le spese del primo grado liquidate in € 2000,00 per onorario, €190,00 per esposti, €838,00 per diritti, le spese del secondo grado liquidate in € 1860,00 per il compenso ed € 187,08 per esposti . Contributo previdenziale e IVA come per legge,  
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 12.12.2012.

IL PRESIDENTE F.F.  
Dott. Paolo Prat

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Dott. Maria Alvau

*Maria Alvau*

Funzionario Giudiziario  
SANTOSTEFANO Tommaso

MINUTA DEPOSITATA in Cancelleria  
in data 21/1/13 il Cancelliere

DEPOSITAT nella Cancelleria della Corte  
d'Appello di Torino, il - 5 FEB. 2013  
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA  
Funzionario Giudiziario  
SANTOSTEFANO Tommaso